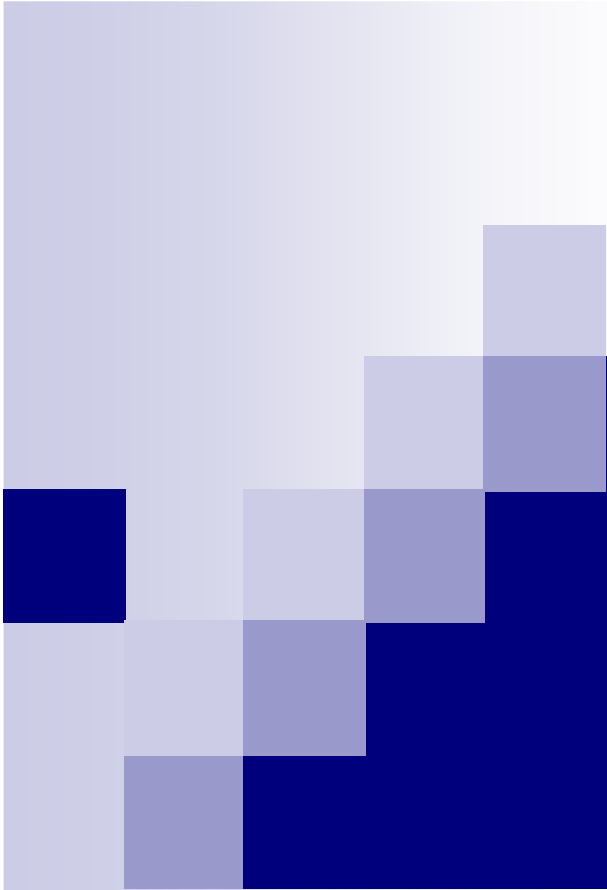


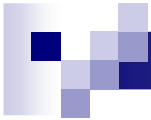


Introduzione a contabilità e bilancio

Roma, 14 maggio 2011

Master IBL

Dott. Valter Pellegrini



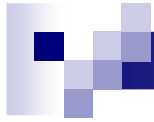
Obiettivi e finalità del bilancio

L'**art. 2423 comma 2 c.c.** prevede che il bilancio deve essere redatto:

- con chiarezza

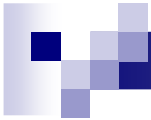
e deve rappresentare in modo:

- veritiero;
- e corretto;
- la situazione patrimoniale;
- finanziaria;
- e il risultato economico dell'esercizio.



Clausola generale

- Carattere dominante, il suo rispetto deve essere sempre garantito
- È obbligatorio fornire informazioni complementari
- È obbligatorio derogare alle disposizioni normative in “casi eccezionali”
- Anche la validità dei criteri di valutazione è subordinata al rispetto di tale clausola



Principio fondamentale della chiarezza

Il bilancio è chiaro quando è stato redatto nel rispetto di tutte le regole giuridiche che presiedono alla formazione dello stesso:

- **art. 2217 comma 2 c.c.** - il bilancio deve dimostrare con **evidenza** e verità gli utili conseguiti o le perdite subite;
- **art. 2423 comma 3 c.c.** - se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Con il documento di revisione **OIC 1** (approvato definitivamente il 25/10/2004) è stato aggiornato il **principio contabile n.11** che rileva come la chiarezza si esplica nella:

- a) distinta indicazione dei singoli componenti di reddito e di patrimonio in:
 - voci omogenee; e
 - senza compensazioni giuridiche di partite;
- b) distinzione tra componenti:
 - ordinari;
 - straordinari;del reddito d'esercizio.
- c) classificazione separata dei costi e dei ricavi della "gestione tipica" dagli altri costi e ricavi d'esercizio.



Principio fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta

Il bilancio d'esercizio deve fornire il c.d. “quadro fedele”, vale a dire, rappresentare le reali situazioni d'impresa sotto il profilo:

- economico;
- patrimoniale;
- e finanziario.

Il concetto di rappresentazione veritiera e corretta è:

- a) astratto (non concreto);
- b) relativo (non assoluto);
- c) subordinato.



Principi di redazione del bilancio

L'art. 2423-bis c.c. (di diretta derivazione dell'art.31 della IV direttiva) contiene i principi di redazione del bilancio che divengono così norma di legge e consentono di operare il necessario allineamento con la clausola generale del quadro fedele, vale a dire:

- il principio della prudenza;
- il principio della competenza;
- il principio della omogeneità;
- il principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione;
- il principio della continuità aziendale;
- il principio della significatività;
- il principio di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

Ad essi deve aggiungersi il principio del costo come criterio base nelle valutazioni di bilancio previste dall'**art. 2426 c.c.**



Principio della continuità aziendale (art.2423-bis comma 1 lett. a) cod.civ.)

Le valutazioni devono essere effettuate secondo **criteri di funzionamento**, cioè, nella ragionevole prospettiva di continuare l'attività aziendale. Tali criteri, non possono essere adottati, quando l'impresa si trova in situazioni particolari quali:

- la cessione;
- la liquidazione;
- il fallimento o altra procedura concorsuale.

Di maggiore difficoltà si presentano quei casi in cui l'impresa anziché cessare la propria attività venga a ridurla sensibilmente assumendo così una posizione più contenuta sul mercato. In tale situazione, che non prelude la futura cessazione dell'attività ma viceversa implica una ragionevole prosecuzione della stessa ancorché in ambiti ridotti rispetto al periodo precedente, non si ritiene di poter adottare criteri valutativi difforni da quelli di normale funzionamento in quanto il nuovo modo di porsi verso il mercato non "ipoteca" in alcun modo "la prospettiva di continuazione dell'attività".

Quanto detto aiuta a riflettere sulla circostanza che la costanza dell'applicazione dei criteri di valutazione è condizione essenziale alla comparabilità dei bilanci.



■ Applicazione del presupposto della continuità aziendale

- Il principio della continuità aziendale è fondamentale e da esso discende che le valutazioni di bilancio esprimano valutazioni di “processi in corso di svolgimento”, nel senso dell'evoluzione di questi processi nel tempo che porta a determinare alcune valutazioni di bilancio rispetto ad altre solo se l'impresa continua ad operare. Si pensi, ad esempio, alla valutazione delle rimanenze che in fase di continuità aziendale viene determinata come il minor valore tra costo e valore di mercato, mentre in fase di non continuità aziendale si valuterà solo a valore di realizzo.
- Il presupposto della continuità aziendale, in tempi di crisi, non è affatto un dato scontato. Molte sono le minacce che si addensano sulla continuità aziendale delle imprese e talvolta di tale importanza da dubitare lecitamente se tale continuità esista ancora o esisterà in un prossimo futuro.

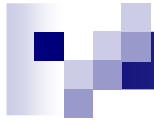


Principio di revisione OIC 570

“La continuità aziendale”

Suddivide le minacce in diversi indicatori:

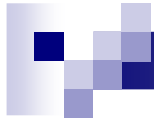
- di tipo finanziario;
- di tipo gestionale;
- di vario genere.



I CREDITI

Definizione

Rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza, da un determinato soggetto (clienti e altri), il pagamento di un determinato ammontare (**principio contabile n. 15**)



Classificazione

- **Origine**
- **Natura del debitore**
- **Scadenza**



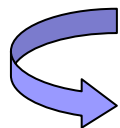
ORIGINE DEI CREDITI

- ✓ **crediti sorti in relazione ai ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica**



CREDITI DI REGOLAMENTO/FUNZIONAMENTO
(crediti v/clienti)

- ✓ **crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi**

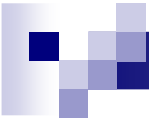


CREDITI DI FINANZIAMENTO
(i quali hanno ad oggetto somme di denaro)

- ✓ **crediti sorti per altre ragioni**

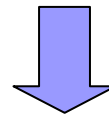


(crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso l'Erario, ecc.)



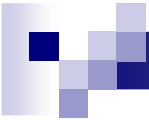
Origine: **crediti di regolamento**

Tali crediti sono iscrivibili in bilancio solo se sono
maturati i relativi ricavi



PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA

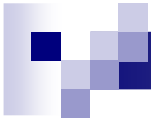
- 1) Il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato
- 2) Lo scambio è avvenuto



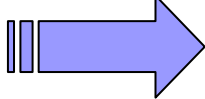
Origine: **crediti di regolamento**

Il momento in cui lo **scambio** può considerarsi **avvenuto** varia a seconda che si tratti:

- CESSIONE DI BENI
- PRESTAZIONE DI SERVIZI

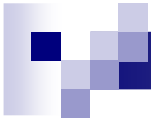


Origine: **crediti di regolamento**

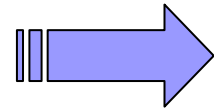
 *Cessione di beni*

Lo scambio avviene una volta avvenuto il
trasferimento del titolo di proprietà

- **BENI MOBILI:** data di spedizione o di consegna
- **BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI:** data di stipula del contratto di compravendita



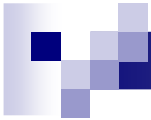
Origine: **crediti di regolamento**



Prestazione di servizi

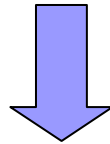
Lo scambio è da considerarsi avvenuto quando:

- 1) la **prestazione** risulta **completamente effettuata**
- 2) in caso di prestazioni continuative: quando sono **maturati i corrispettivi contrattuali**

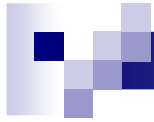


Origine: crediti di finanziamento altri crediti

Tali crediti sono iscrivibili in bilancio solo se
sussiste il “**titolo**” **al credito**



*ossia se essi rappresentano effettivamente
un'obbligazione di terzi verso l'impresa*



NATURA DEL DEBITORE

Tenendo conto della natura del debitore i crediti si distinguono in:

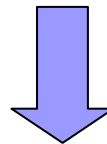
- ☐ Crediti v/clienti
- ☐ Crediti v/imprese collegate, controllate e controllanti e verso altre consociate
- ☐ Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
- ☐ Crediti v/altri



SCADENZA DE CREDITI

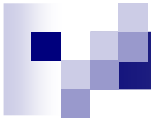
Relativamente alla scadenza i crediti si distinguono in:

- **CREDITI A BREVE TERMINE**
- **CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE**



Ciò al fine di raggiungere uno degli obiettivi prefissati dal bilancio di esercizio

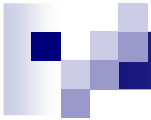
la rappresentazione veritiera e corretta della SITUAZIONE FINANZIARIA dell'azienda
(art. 2423 comma 2 c.c.)



ESPOSIZIONE IN BILANCIO

I crediti vengono dislocati in tutte le 4 macro - aree costituenti l'attivo dello Stato Patrimoniale:

- A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti***
- B) Immobilizzazioni finanziarie***
- C) Attivo circolante***
- D) Ratei e risconti attivi***



Esposizione in bilancio:

A – crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce evidenzia i crediti vantati dalla società nei confronti dei propri soci, scaturenti dalla **sottoscrizione di quote del capitale sociale, non ancora completamente versate nelle “casse sociali”**

Art. 2342 comma 2 c.c.

“All’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro..”



Esposizione in bilancio:

B. III – Immobilizzazioni finanziarie

Con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. Alla voce 2 si trovano i **crediti di finanziamento**, vale a dire:

2) Crediti

- a) *verso imprese controllate*
- b) *verso imprese collegate*
- c) *verso controllanti*
- d) *verso altri*



Esposizione in bilancio:

C. II – Crediti

Con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, si trovano i **crediti di funzionamento**:

II – Crediti

- 1) *verso clienti*;
- 2) *verso imprese controllate*;
- 3) *verso imprese collegate*;
- 4) *verso controllanti*;
- 4-bis) *crediti tributari*;
- 4-ter) *imposte anticipate*;
- 5) *verso altri*.

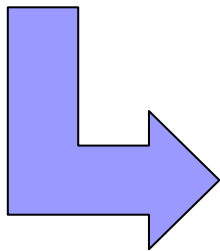


CRITERI DI VALUTAZIONE

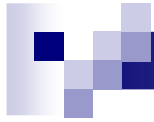
Normativa civilistica

I crediti devono essere iscritti in bilancio, nel rispetto:

- della CLAUSOLA GENERALE (art.2423 c.c.);
- dei PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 bis c.c.);
- **Art. 2426 punto 8 c.c.**



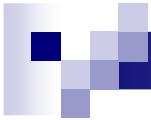
**I CREDITI DEVONO ESSERE ISCRITTI
SECONDO IL VALORE PRESUMIBILE
DI REALIZZAZIONE**



Criteri di valutazione: **normativa civilistica**

Cosa intende il legislatore civilistico per **valore presumibile di realizzazione?**

Tale valore rappresenta l'ammontare di denaro che si presume di poter ricavare dall'incasso del credito. È necessario quindi che gli amministratori valutino il **RISCHIO DI INESIGIBILITÀ** relativo ai crediti già contabilizzati.



Criteri di valutazione: **principi contabili nazionali**

PRINCIPIO CONTABILE N. 15

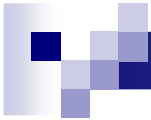
I CREDITI VANNO ESPOSTI IN BILANCIO AL VALORE DI PRESUNTO REALIZZO



CRITERIO DI COMPETENZA

CRITERIO DI PRUDENZA

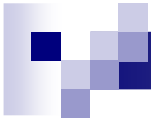
Il P.C. n. 15 integra però la normativa civilistica individuando particolari rettifiche da apportare al valore nominale dei suddetti crediti



Criteri di valutazione: **principi contabili nazionali**

Il **VALORE NOMINALE** va rettificato (svalutato) per tener conto di:

- **PERDITE PER INESIGIBILITÀ**
- **RESI E RETTIFICHE DI FATTURAZIONE**
- **SCONTI ED ABBUONI**
- **INTERESSI NON MATURATI**
- **ALTRE CAUSE DI MINOR REALIZZO**

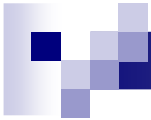


Criteri di valutazione: **principi contabili nazionali**

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite il “**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**” il quale deve essere sufficiente a coprire le perdite:

- per situazioni di inesigibilità **GIA’ MANIFESTATESI**;
- per altre situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi ma **TEMUTE o LATENTI**
- inerenti **crediti ceduti a terzi** per i quali sussista ancora un’**obbligazione di regresso**.

*Il principio contabile OIC 15 prescrive che il fondo svalutazione crediti sia **adeguato ma non eccessivo**, in quanto non è accettabile che si utilizzi il fondo per **distribuire perdite su crediti nei vari esercizi** al fine di **stabilizzare il risultato economico dell’esercizio**.*



Criteri di valutazione: **principi contabili nazionali**

L'entità dell'accantonamento al Fondo svalutazione crediti può essere determinato secondo due procedimenti:

- 1. PROCEDIMENTO ANALITICO**
- 2. PROCEDIMENTO SINTETICO**



Criteri di valutazione: **principi contabili nazionali**

Accantonamento al Fondo svalutazione crediti

PROCEDIMENTO ANALITICO

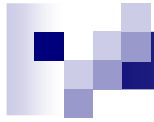
**Analisi del rischio specifico
dei singoli crediti**

(natura del credito, esperienza,
anzianità crediti scaduti,
contenziosi in atto, condizioni
economiche generali, di settore,
dell'azienda, rischio del paese,
ecc.)

PROCEDIMENTO SINTETICO

**I crediti sono valutati per masse
omogenee in base al rischio di
inesigibilità**

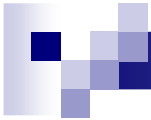
(applicazione di formule o
comunque di statistiche che
tengano conto della percentuale di
insolvenza registrata nel corso degli
anni)



Attualizzazione dei crediti

La presenza di crediti con **termini lunghi** di incasso pone il problema dello **scorporo dell'interesse**.
L'attualizzazione dei crediti comporta di identificare:

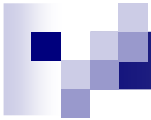
- ☐ **CREDITI DA ATTUALIZZARE;**
- ☐ **TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE;**
- ☐ **PERIODO DI ATTUALIZZAZIONE.**



Attualizzazione dei crediti: **crediti da attualizzare**

P.C. n. 15

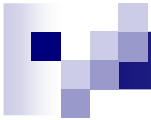
- Crediti di natura commerciale
- Scadenza nel medio lungo termine sostanziale
- Crediti mancanti di interesse o che presentano un interesse in misura irragionevolmente bassa rispetto ad un appropriato tasso di mercato



Attualizzazione dei crediti: **tasso di interesse da utilizzare**

- **Tasso di mercato** prevalente per il finanziamento dei crediti con dilazione, termini e caratteristiche simili;
- **Tasso richiesto all'azienda sui finanziamenti esterni da utilizzare** nella gestione caratteristica (es. tasso su scoperto di conto corrente)

**IL TASSO È QUELLO DEL TEMPO IN CUI
SORGE IL CREDITO E L'AZIENDA CONCEDE
LA DILAZIONE**



Determinazione valore attuale

$$\begin{aligned} &\text{VALORE ATTUALE} \\ &= \\ &\text{Valore nominale}/(1+i)^n \end{aligned}$$

Dove:

i = tasso di interesse

n = anni di durata del credito



I crediti da non attualizzare

- crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo;
- gli acconti e tutti gli ammontari che non richiedono una restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo dei beni acquistati (Es. anticipi per gli acquisti di beni o servizi, ecc.);
- crediti che hanno un basso tasso di interesse in quanto sono presenti garanzie di terzi o l'interesse attivo non è tassabile al percipiente;
- somme ottenute quali garanzie o cauzioni dall'altra parte di un contratto (Es. caparre, depositi cauzionali, ecc.).



Il factoring

La cessione dei crediti al “factor” può avvenire per diverse motivazioni:

- ***garanzia contro il rischio di insolvenza***: cessione senza azione di regresso;
- ***motivazioni finanziarie***: il “factor” anticipa al cedente delle somme a fronte dei crediti ceduti;
- ***mandato all’incasso***: il “factor” si limita a curare la riscossione per conto del cedente



Il factoring: Cessione pro-solvendo o **CON AZIONE DI REGRESSO**

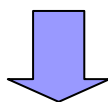
- Il credito può essere ceduto alla società di factoring con accredito a scadenza o anticipato;
- il rischio di insolvenza non viene trasferito alla società di factoring, ma rimane in capo all'azienda;
- l'azienda può scegliere tra due criteri di contabilizzazione.



Il factoring: Cessione pro-solvendo

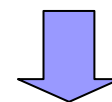
Criteri di contabilizzazione

Criterio preferito

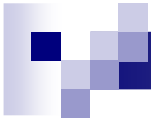


- Rimuovere dallo S.P. il credito ceduto
- Iscrivere l'anticipo e per la differenza il credito v/factor
- Iscrivere il rischio di regresso nei conti d'ordine

Criterio consentito



- Non rimuovere i crediti ceduti
- Addebitare l'importo ricevuto dal factor generalmente sul c/c bancario
- Contabilizzare il debito nei confronti del factor per un importo pari all'anticipo



*Il factoring: Cessione pro-soluto o **SENZA AZIONE DI REGRESSO***

- Il rischio di insolvenza è nella sostanza trasferito al cessionario
- Il cedente non risponde in caso di mancato adempimento da parte del debitore



Il factoring: Cessione pro-soluto
Criteri di contabilizzazione

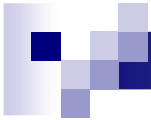
- Il credito ceduto alla società di factoring deve essere rimosso dal bilancio
- l'utile o la perdita su crediti devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore a cui erano iscritti in bilancio



RIMANENZE

Definizione

Le rimanenze comprendono quei beni di proprietà dell'azienda che possono essere destinati alla vendita (azienda commerciale) oppure che possono essere impiegati nella produzione di altri beni da vendere (azienda industriale) e che sono fisicamente in azienda (o anche presso terzi in conto deposito o in lavorazione) al momento della chiusura dell'esercizio e dei quali occorre quindi stimare il valore per l'iscrizione in bilancio, nella normale attività d'impresa.



Classificazione

Art. 2424 Codice civile
“Contenuto dello stato patrimoniale”

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) Lavori in corso su ordinazione;
- 4) Prodotti finiti e merci;
- 5) Acconti.



Art. 2425 Codice civile

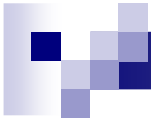
“Contenuto del conto economico”

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

- 2) – Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) – la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 11) – Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci



Rilevazione delle quantità delle rimanenze di magazzino da valorizzare

Detta rilevazione può attuarsi attraverso:

- un **inventario fisico** alla data di riferimento del bilancio;
- un **sistema affidabile e permanente di scritture contabili di magazzino.**



CRITERI DI VALUTAZIONE

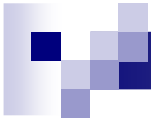
(Art. 2426 Codice civile)

Secondo quanto stabilito dal **principio contabile OIC 11** “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati” il **principio generale** di valutazione delle rimanenze di magazzino deriva dalla combinazione di due fondamentali postulati del sistema contabile:

- 1) il **criterio del costo**; e
- 2) il **principio di prudenza**.

Tali principi sono rinvenibili nel codice civile ove è previsto che:

Art. 2426 punto 1 c.c. – le immobilizzazioni sono iscritte al **costo di acquisto o di produzione**. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.



Principio generale di valutazione

(art. 2426 punto 9 c.c.)

Prevede che le rimanenze siano valutate al **costo di acquisto o di produzione** ovvero al **minore tra costo storico e valore di mercato**. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Valutazione delle rimanenze

Codice civile
(art. 2426, 1° comma, punto 9)

Materie prime
Materie sussidiarie
Materie di consumo
Semilavorati d'acquisto
Merci

**COSTO DI
ACQUISTO**

Prodotti in corso di lavorazione
Semilavorati di produzione
Prodotti finiti

**COSTO DI
PRODUZIONE**

OIC 13

Costo di acquisto

+ *costi accessori d'acquisto (assicurazione, sdoganamento, iva indetraibile...)*
- *sconti commerciali e abbuoni*

Costo di produzione

costi industriali diretti: *materiali e manodopera diretta, lavorazioni esterne...*

costi industriali indiretti: *contribuiscono a portare le giacenze nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato*

ESCLUSI: *costi di distribuzione commerciale; di ricerca e sviluppo; amministrativi; straordinari; finanziari.*



Oneri finanziari

I principi contabili citano due teorie che giustificano l'esclusione degli oneri finanziari dalla valutazione di magazzino:

- 1) gli oneri finanziari non possono costituire parte del costo in quanto trattasi di **oneri di natura ricorrente**;
- 2) la scelta delle **fonti di finanziamento** risulta da un calcolo di convenienza.

In linea generale, gli **oneri finanziari** vanno **esclusi** dal **costo** delle **rimanenze** anche se il **Principio contabile OIC 13** prevede la possibilità di includere detti costi se un finanziamento sia stato chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (ad es. invecchiamento *brandy*), e sussistono le seguenti condizioni:

- l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto;
- il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo;
- la capitalizzazione venga chiaramente esposta in nota integrativa.



METODI DI VALUTAZIONE

(art. 2426 punto 10 c.c.)

■ Beni fungibili

- Media ponderata
- F.I.F.O. (*first in, first out*)
- L.I.F.O. (*last in, first out*)

se vi e' una differenza apprezzabile rispetto ai costi correnti essa va indicata nella nota integrativa per categoria di beni

Valutazione beni fungibili

... se la valutazione non può avvenire a costi specifici...

Codice civile
(art. 2426, 1° comma, punto 10)

Media Ponderata

Primo entrato, primo uscito
FIFO

Ultimo entrato, primo uscito
LIFO

per periodo

per movimento

continuo

a scatti

Costo medio ponderato per periodo

COSTO MEDIO PONDERATO PER PERIODO					
Data	Quantità acquistate	Costo unitario	Costo acquisto	Quantità scaricate	Quantità in rimanenza
Es. iniziale 01/01	3.000	5,00	15.000		3.000
Acquisto 25/02	3.000	5,50	16.500		6.000
Scarico 14/06				- 1.500	4.500
Acquisto 20/08	2.500	6,00	15.000		7.000
Scarico 15/10				- 2.500	4.500
Scarico 20/12				- 1.000	3.500
Rim. finale 31/12		5,47	46.500		

Costo acquisto/quantità totali = costo unitario	⇒	€ 46.500/8.500 = 5,47 €
Rimanenze finali	⇒	3.500 X € 5,47 = 19.147 €
Rimanenze finali – Esistenze iniziali	⇒	19.147 – 15.000 = 4.147 €
B.11 “variazione delle rimanenze...”	⇒	- 4.147 €

Costo medio ponderato per movimento

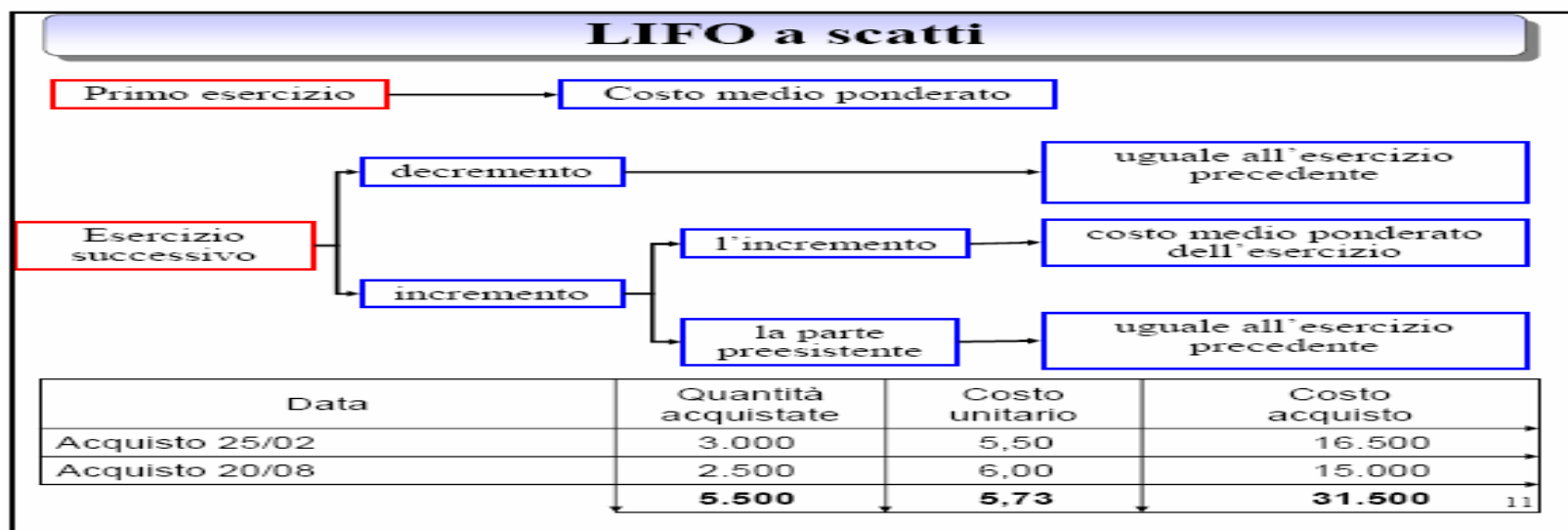
Data	Quantità acquistate	Costo unitario	Rimanenza	Costo medio
Esistenza iniziale 01/01	3.000	5,00	15.000	
Acquisto 25/02	3.000	5,50	16.500	
	6.000		31.500	5,25
Scarico 14/06	- 1.500	5,25	- 7.875	
Rimanenza al 14/06	4.500		23.625	5,25
Acquisto 20/08	2.500	6,00	15.000	
	7.000		38.625	5,52
Scarico 15/10	- 2.500	5,52	- 13.795	
Scarico 20/12	- 1.000	5,52	- 5.518	
Rimanenza finale 31/12	3.500		19.313	5,52

Rimanenze finali – Esistenze iniziali	⇒	19.313 – 15.000 = 4.313 €
B.11 “variazione delle rimanenze...”	⇒	- 4.313 €



FIFO				
Data	Quantità acquistate	Costo unitario	Rimanenza	Costo medio
Esistenza iniziale 01/01	3.000	5,00	15.000	
Acquisto 25/02	3.000	5,50	16.500	
	6.000		31.500	
Scarico 14/06	- 1.500	5,00	- 7.500	
Rimanenza al 14/06	4.500		24.000	
Acquisto 20/08	2.500	6,00	15.000	
	7.000		39.000	5,57
Scarico 15/10	- 1.500	5,00	- 7.500	
Scarico 15/10	- 1.000	5,50	- 5.500	
Scarico 20/12	- 1.000	5,50	- 5.500	
Rimanenza finale 31/12	3.500		20.500	5,86
Rimanenze finali = 3.500 $\Rightarrow$ $ \begin{aligned} &1.000 \times 5,50 \text{ €} = 5.500 \text{ € (acquisto del 25/02)} \\ &2.500 \times 6,00 \text{ €} = 15.000 \text{ € (acquisto del 20/08)} \\ &\text{totale} = 20.500 \text{ €} \end{aligned} $				
B.11 "variazione delle rimanenze..." $\Rightarrow$			- 5.500 €	9

LIFO continuo				
Data	Quantità acquistate	Costo unitario	Rimanenza	Costo medio
Esistenza iniziale 01/01	3.000	5,00	15.000	
Acquisto 25/02	3.000	5,50	16.500	
	6.000		31.500	
Scarico 14/06	- 1.500	5,50	- 8.250	
Rimanenza al 14/06	4.500		23.250	
Acquisto 20/08	2.500	6,00	15.000	
	7.000		38.250	5,46
Scarico 15/10	- 2.500	6,00	- 15.000	
Scarico 20/12	- 1.000	5,50	- 5.500	
Rimanenza finale 31/12	3.500		17.750	5,07
Rimanenze finali = 3.500 $\Rightarrow$ $ \begin{aligned} &3.000 \times 5,00 \text{ €} = 15.000 \text{ € (es. iniziale del 01/01)} \\ &500 \times 5,50 \text{ €} = 2.750 \text{ € (acquisto del 25/02)} \\ &\text{totale} = 17.750 \text{ €} \end{aligned} $				
B.11 "variazione delle rimanenze..." $\Rightarrow$			- 2.750 €	10



LIFO a scatti

Data	Quantità	Scatto a quantità	Costo medio ponderato dell'esercizio	Valutazione incremento	Valutazione finale
Es. Iniz. 2004	3.000	3.000	5,00	15.000	15.000
Rim. Fin. 2004	3.500	500	5,73	2.864	17.864
Rim. Fin. 2005	4.100	600	5,80	3.480	21.344
Rim. Fin. 2006	3.300	-800	6,00		16.718
di cui		- 600	5,80	- 3.480	
di cui		- 200	5,73	- 1.145	
Rim. Fin. 2007	2.800	- 500	6,30		14.000
di cui		- 300	5,73	- 1.718	
di cui		- 200	5,00	- 1.000	

Rimanenze finali = 3.500 ⇒ $3.000 \times 5,00 \text{ €} = 15.000 \text{ €}$ (es. iniziale del 01/01)
 $500 \times 5,73 \text{ €} = 2.864 \text{ €}$ (costo medio ponderato 2004)
totale = 17.864 €

B.11 "variazione delle rimanenze..." 2004	⇒	- 2.864 €
B.11 "variazione delle rimanenze..." 2007	⇒	+ 2.718 €

12



Lifo a scatti annuale

Presuppone che nel **primo esercizio** di attività, le rimanenze vadano valutate al

- costo medio ponderato dal rapporto tra costo complessivo e quantità totale acquistata o prodotta.

Negli **esercizi seguenti** si distingue a seconda che la quantità sia:

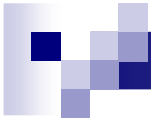
- a) aumentata;
- b) diminuita;
- c) oppure è rimasta invariata.



Materie prime, sussidiarie e di consumo

(Art. 2426 punto 12 c.c.)

Possono essere iscritte nell'attivo ad un **valore costante** qualora siano **costantemente rinnovate**, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

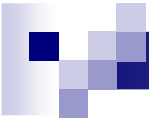


Semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti

Per la valutazione i costi di trasformazione sono solitamente ottenuti con due metodi:

- 1) il **sistema a commessa**;
- 2) il **sistema di costo per processo industriale**.

*Secondo il **principio contabile OIC 13** questi due metodi possono essere tenuti a **costi consuntivi** o a **costi standard**.*



Determinazione del valore di mercato

Le **rimanenze di magazzino** vanno valutate al **minore** tra il **costo storico** e il **valore di mercato** dato:

- dal **costo di sostituzione**;
- o dal **valore netto di realizzo**.

Valutazione delle rimanenze

COSTO DI ACQUISTO

COSTO DI PRODUZIONE

... ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento di mercato se minore...

VALORE DI REALIZZAZIONE

Materie prime
Materie sussidiarie
Materie di consumo
Semilavorati d'acquisto

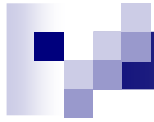
**COSTO DI
SOSTITUZIONE**

Prodotti in corso di lavorazione
Semilavorati di produzione

Merci
Prodotti finiti

PREZZO DI VENDITA
- COSTI DI COMPLETAMENTO
- COSTI DIRETTI DI VENDITA

VALORE NETTO DI REALIZZO



Svalutazione

Secondo la **prassi internazionale** la pratica di **svalutare** le rimanenze al di sotto del costo fino al **valore netto di realizzo** è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l'ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso.

Il **principio contabile n. 13** specifica che la valutazione delle rimanenze di magazzino al **minore** tra **costo e mercato** si effettua di solito voce per voce per evitare compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) con utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Detta compensazione tra utili e perdite può essere effettuata nei casi in cui le materie prime componenti, incluse quelle il cui costo eccede il mercato, concorrono a formare un prodotto finito il cui costo storico è inferiore od uguale al valore netto di realizzo.

Valutazione delle rimanenze

VALORE DI
REALIZZAZIONE

INFERIORE

COSTO DI PRODUZIONE

COSTO DI ACQUISTO

SVALUTAZIONE PRUDENZIALE

METODO DIRETTO

Minor valore
rimanenze finali

METODO INDIRETTO

Svalutazione (B.11 "variazione...")
con segno positivo

Svalutazione (A.2 "variazione...")
con segno negativo

Fondo svalutazione
(a rettifica del
magazzino)

Valutazione delle rimanenze

... segue...

... se il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento di mercato è di nuovo superiore al costo....

RIVALUTAZIONE DI RIPRISTINO

METODO DIRETTO

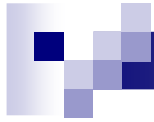
Maggiore valore
rimanenze finali

METODO INDIRETTO

Fondo svalutazione
(storno)

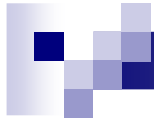
Rivalutazione
(B.11 "variazione...")
con segno negativo

Rivalutazione
(A.2 "variazione...")
con segno positivo



Data di valutazione

Normalmente il “costo di sostituzione” o il “valore netto di realizzo” ai fini della determinazione del valore di mercato sono quelli esistenti alla **data di bilancio**.



Grazie per l'attenzione!

pellegrini@studiovp.net